

STATUTO

VILLA ELENA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTRI DI LECCE LE VIA
GIORDANO BRUNO 10

Numero REA: LE - 270499

Codice fiscale: 04153140753

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" ad atto N.33.544 della Raccolta.	
	STATUTO	
	della Società Cooperativa sociale	
	"VILLA ELENA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	con sede in CASTRI DI LECCE (Le)	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	E' costituita una Società cooperativa denominata: "VILLA	
	ELENA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le	
	disposizioni in materia di società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	ART. 2	
	La sede sociale è nel comune di Castri di Lecce (Le) .	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'Organo	
	amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta	
	invece ai soci decidere il trasferimento della sede in	
	Comune diverso.	

	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Itali che all'estero, potranno essere	
	istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo	
	amministrativo.	
	La durata delle società è fissata sino al 31.12.2050	
	(trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO ED OGGETTO	
	ART. 3	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche sociali e professionali.	
	La società non ha finalità speculative essendo retta dai	
	principi della mutualità e si configura come organizzazione	
	non lucrativa di utilità sociale "O.N.L.U.S."	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività	
	avvalendosi anche di soggetti terzi non soci. La	
	cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci ed intende orientare la propria gestione al	
	conseguimento dei parametri di scambio mutualistico	
	prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice	
	civile.	

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come	
	disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione italiana.	
	Essa si propone di partecipare al rafforzamento del	
	movimento cooperativo unitario italiano.	
	La Cooperativa, ai sensi dell'articolo 1 (uno) lett. A della	
	legge 8 novembre 1991 numero 381, ha lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità, la promozione umana e	
	l'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione di	
	servizi socio-educativi ed educativi quali:	
	1. Gestione di assistenza domiciliare per minori, anziani,	
	handicappati e pazienti psichiatrici;	
	2. Gestione di presidi di accoglienza (comunità familiari,	
	case alloggio, case famiglia, residenze, case di riposo, day	
	hospital, centri diurni, ecc.) a carattere diurno,	
	semiresidenziale e residenziale per minori, anziani,	
	handicappati e pazienti psichiatrici;	
	3. Gestione di centri di servizi o di comunità	
	terapeutiche e/o assistenziali;	
	4. Gestione di strutture di ospitalità per soggetti non	
	autosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o	
	assistenza nelle medesime;	

5.	Gestione (RSSA) di residenze sociosanitarie assistenziali per anziani;	
6.	Gestione di residenze sociali assistenziali per anziani;	
7.	Gestione di interventi di sostegno, assistenza e reinserimento sociale di soggetti svantaggiati;	
8.	Gestione di attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;	
9.	Gestione di corsi di formazione professionale e formazione lavorativa di persone handicappate e/o svantaggiate;	
10.	Gestione di servizi di assistenza e accompagnamento nel trasporto dei minori, degli anziani e dei disabili;	
11.	Organizzazione e gestione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;	
12.	gestione di asili nido, scuole materne, elementari, medie e superiori, pubblici o privati;	
13.	gestione di attività di doposcuola e di sostegno scolastico;	
14.	assistenza scolastica ai bambini delle scuole prima, durante e dopo le lezioni;	
15.	progettazione e gestione di interventi socio-educativi e assistenziali per disadattati psico-sociali;	
16.	gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;	
17.	gestione di centri sociali e centri terapeutici con	

	annessi servizi all'utenza;	
	18. gestione di servizi per il tempo libero, di parchi	
	gioco, di ludoteche, di centri gioco, di biblioteche, di	
	laboratori creativi, artigianali e manipolativi, ecc. con	
	interventi di animazione culturale e socio-educativa;	
	19. gestione di servizi sanitari, sia pubblici che privati;	
	20. gestione di consultori familiari e servizi di	
	segretariato sociale;	
	21. gestione di corsi di formazione professionale di	
	riqualificazione, di aggiornamento per personale docente,	
	educativo, assistenziale, sanitario e per lavoratori in	
	genere;	
	22. gestione di centri di studio, documentazione, ricerca,	
	dibattito e informazione;	
	23. riabilitazione e recupero dei tossico-dipendenti, di	
	portatori di handicap e di persone detenute, nonché	
	interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di	
	particolare disagio ed emarginazione sociale;	
	24. progettazione e gestione dei servizi previsti dalla	
	L.R. Puglia del 10 luglio 2006, n. 19 (diciannove) e dal	
	regolamento regionale del 18 gennaio 2007, n. 4 (quattro);	
	25. progettazione e gestione di servizi direttamente o	
	indirettamente attinenti a quanto sopra elencato.	
	La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra,	
	si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale	

	finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.	
	Per ogni attività può istituire un regolamento.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	affine e/o connessa a quelle sopra indicate e compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura commerciale, amministrativa e finanziaria, mobiliare	
	ed immobiliare e quanto altro necessario e utile per la	
	realizzazione dello scopo sociale o che in ogni caso ne	
	integri e ne agevoli la realizzazione.	
	La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone	
	di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.	
	Per il conseguimento di tali scopi, la società può istituire	
	con deliberazione dell'assemblea, oltre alla sede centrale,	
	filiali e succursali dotandole delle strutture necessarie al	
	raggiungimento delle finalità.	
	La cooperativa può aderire, con deliberazione dell'organo	
	amministrativo, ad organismi del movimento cooperativo	
	nazionale, regionale, provinciale e ad enti consortili	
	aventi scopi affini ed altri enti con identici scopi sociali.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	

	ART. 4	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa o che comunque possono	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa e professionale.	
	Possono essere soci volontari tutte le persone fisiche che	
	prestino la loro attività gratuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del	
	libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si	
	applicano i contratti collettivi e le norme di legge in	
	materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione	
	delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni	
	sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari	
	può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate sulla base di	
	parametri stabiliti dalla società cooperativa per la	
	totalità dei soci.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	

	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione	
	del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda	
	all'organo amministrativo, dichiarando di obbligarsi	
	all'osservanza dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale.	
	Possono essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento	
	dell'ente.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino un'attività concorrente, nonché di prestare	
	lavoro subordinato o professionale a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti senza espresso assenso	
	dell'organo amministrativo.	
	L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere	
	motivato.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 5	
	Il candidato, ammesso dall'organo amministrativo, acquisirà	

	le qualità di socio quando avrà versato la tassa di	
	ammissione ed almeno una quota sociale.	
	La tassa di ammissione sarà fissata anno per anno	
	dall'organo amministrativo. Essa non è restituibile in	
	nessun caso e va ad incrementare il fondo di riserva	
	straordinaria.	
	ART. 6	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	- l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di	
	nascita, residenza e codice fiscale;	
	- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dall'assemblea;	
	- ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.	
	ART. 7	
	Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia l'organo	
	amministrativo il quale esamina nell'ordine in cui sono	
	pervenute le sole domande complete di tutte le indicazioni	
	di cui al precedente articolo.	
	L'ammissione di nuovi soci è subordinata all'esito positivo	

	dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità	
	professionali dichiarate dall'aspirante socio sia	
	all'effettive possibilità della Cooperativa di procurargli	
	occasioni di lavoro.	
	L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere	
	motivato.	
	Entro 15 (quindici) giorni dalla delibera di ammissione, il	
	Presidente o l'Amministratore unico ne dà comunicazione	
	all'interessato.	
	Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione di ammissione, il richiedente deve versare	
	alla cooperativa la quota di capitale sociale.	
	In caso di mancato rispetto di tale termine, la cooperativa	
	considera ritirata la domanda stessa.	
	I nuovi soci devono essere iscritti nel libro soci	
	nell'ordine in cui ne è stata deliberata l'ammissione entro	
	3 (tre) giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui	
	sopra.	
	ART. 8	
	La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti alla	
	partecipazione societaria nonché l'obbligo di prestare la	
	propria attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della	
	cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	L'assegnazione di incarichi lavorativi ai soci della	

	Cooperativa è disciplinata dall'apposito regolamento.	
	ART. 9	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione o per causa di morte.	
	Oltre che ai casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma di legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso.	
	ART. 10	
	La decadenza è deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti dei soci non più in condizione di svolgere	
	l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale.	
	La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni di	
	legge concernenti le ipotesi di esclusione.	
	ART. 11	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	- che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa di cui all'oggetto sociale;	
	- che non ottemperi alle disposizioni del presente	

	statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempienti	
	che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	- che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità o che comunque svolga o tenti di svolgere	
	attività in concorrenza alla cooperativa senza l'esplicita	
	autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	- che sia condannato con sentenza penale anche di primo	
	grado per reati che comportino l'interdizione anche	
	temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il	
	patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la	
	gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci.	
	ART. 12	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed	
	esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le	

	controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dall'assemblea su tali	
	materie saranno demandate alla decisione del collegio	
	arbitrale.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dovranno promuovere la procedura arbitrale,	
	con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a	
	pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 13	
	I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il	
	diritto al rimborso delle quote di capitale da essi	
	effettivamente versate, aumentate di quelle ad essi	
	eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale limitatamente al socio diventa operativo,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale, e comunque in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	Il pagamento deve essere fatto, qualora richiesto nei	
	termini previsti, entro 180 (centottanta) giorni dalla	
	approvazione del bilancio stesso.	
	ART. 14	
	In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto	

	a rimborso della quota da lui effettivamente versata nonché	
	al pagamento dei dividendi maturati nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente articolo.	
	ART. 15	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	
	defunto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro	
	spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia	
	verificato l'evento. Gli eredi del socio defunto dovranno	
	presentare unitamente alla richiesta di liquidazione della	
	quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi	
	diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione	
	dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.	
	ART.16	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa	
	da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con	
	i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di un ulteriore rapporto	
	di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti	
	collettivi applicabili nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva Nazionale tenendo conto della	

	quantità e qualità del Lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci Sara	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non Inferiore ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
	lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività Sara considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	

	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 17	
	Le funzioni sociali sono esercitate:	
	- dall'Assemblea dei soci;	
	dall'amministratore unico o dal consiglio di	
	amministrazione, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	Alla società si applicano le norme in materia di collegio	
	sindacale previste per la società a responsabilità limitata	
	dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice	
	civile: la società nominerà il collegio sindacale, ai sensi	
	di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua	
	obbligatorietà o l'assemblea lo ritenesse necessario.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART. 18	
	L'assemblea delibera sulle materie riservate alla propria	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che L'organo amministrativo ha tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli	
	aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	All'assemblea compete tra l'altro, a titolo esemplificativo:	
	deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto;	
	deliberare sulla proroga della durata e sullo scioglimento	
	anticipato della Cooperativa, nonché sulla nomina e sui	

	poteri dei liquidatori;	
	approvare i regolamenti delle attività sociali;	
	approvare annualmente il bilancio e la destinazione degli	
	utili di esercizio;	
	determinare l'ammontare dell'eventuale tassa di ammissione;	
	scegliere il sistema di amministrazione tra amministratore	
	unico e consiglio di amministrazione;	
	nominare l'amministratore unico e determinare l'importo	
	degli eventuali compensi;	
	nominare il consiglio di amministrazione, il presidente ed	
	il vicepresidente, determinare il numero dei componenti e	
	fissare l'importo degli eventuali compensi;	
	nominare, il collegio dei sindaci, se obbligatorio per legge	
	o se ritenuto opportuno e fissare l'importo degli eventuali	
	compensi.	
	Le decisioni di competenza dell'assemblea dei soci sono	
	assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità	
	previste dall'art. 2479-bis del Codice Civile.	
	ART. 19	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'indicazione degli argomenti da	
	discutere, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove,	
	purché nel territorio nazionale) e della data e ora della	
	prima e della seconda convocazione che deve essere fissata	
	almeno 24 ore dopo la prima, con raccomandata ed avviso di	

	ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea, ovvero	
	mediante altri mezzi di telecomunicazione che garantiscano	
	la prova dell'avvenuto ricevimento o con qualunque mezzo in	
	forma scritta, Ivi compresa l'affissione dell'avviso presso	
	i locali della sede sociale e/o lavorativa dei soci.	
	In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci aventi diritto di voto e tutti gli	
	amministratori e sindaci, ove quest'ultimi nominati, sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento.	
	L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno,	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, Inoltre, quante volte L'organo	
	amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal	
	collegio sindacale ove istituito, o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli	
	aventi diritto al voto.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della	
	richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è	
	ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a	
	norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla	

	base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'assemblea è valida in prima convocazione quando è presente	
	o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei voti di	
	cui dispongono tutti i soci cooperatori ed è valida in	
	seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci	
	cooperatori presenti o rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci cooperatori presenti e/o rappresentati in adunanza.	
	Qualora la cooperativa sia composta da tre soci, la seconda	
	convocazione è valida quando siano presenti almeno due soci.	
	L'assemblea di seconda convocazione può deliberare soltanto	
	sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno della prima.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano morosi nei confronti della cooperativa.	
	Ogni socio ha un solo voto, Qualunque sia il numero delle	
	quote possedute.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente in assemblea hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare soltanto da un altro socio. Ciascun socio può	
	rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Le deleghe	
	devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e	
	conservate tra gli atti sociali.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali cui la	
	cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	

	rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di	
	voto.	
	Le votazioni avvengono con il sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'assemblea, sono palesi,	
	Tranne quando almeno la metà dei presenti aventi diritto al	
	voto, richiedano che siano segrete.	
	In caso di parità la proposta è respinta.	
	ART. 20	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua	
	assenza dal vicepresidente, ed in assenza di questi dal più	
	anziano di età tra i soci presenti.	
	In occasione di ogni seduta, il presidente dell'assemblea	
	nomina un segretario, che può non essere socio.	
	Spetta al Presidente la responsabilità di constatare la	
	regolare composizione dell'assemblea.	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART. 21	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di	
	amministrazione, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	Amministratore unico	
	ART. 22	
	L'amministratore unico e il legale rappresentante della	
	cooperativa, resta in carica fino a revoca o dimissioni o	

	per quella durata che sarà stabilità dai soci all'atto della	
	nomina e può essere rieletto punto Esso deve essere scelto	
	unicamente tra i soci cooperatori.	
	Amministratore unico rappresenta la società di fronte a	
	terzi e in giudizio. A lui compete la firma sociale.	
	L'amministratore unico è investito di ogni più ampio potere	
	per tutti gli atti di gestione sia ordinaria che	
	straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha	
	tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli	
	scopi.	
	Il legale rappresentante è tenuto a dare esecuzione a tutte	
	le delibere assunte dall'Assemblea; egli quindi - a titolo	
	esemplificativo - stipula i contratti dei quali la	
	cooperativa è parte, di regola la rappresenta negli	
	organismi ai quali essa partecipa, conferisce procure e/o	
	incarichi professionali a chi deve operare nell'interesse di	
	questa.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto	
	d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale,	
	l'amministratore unico è tenuto a far ricorso alla decisione	
	dei soci e rimane in carica fino alla sostituzione.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	

ART 23		
	Il consiglio di amministrazione può essere composto da un	
	minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri eletti	
	dall'Assemblea dei soci.	
	La maggioranza dei consiglieri di amministrazione è scelta	
	tra i soci cooperatori.	
	Il consiglio di amministrazione resta in carica fino a	
	revoca o dimissioni o per quella durata che sarà stabilita	
	dai soci all'atto della nomina e può essere rieletto.	
	La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza	
	del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in	
	cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o	
	più consiglieri, ma non più di due rimasti in carica	
	provvederanno a surrogarli ed a farli ratificare o eleggere	
	dall' assemblea successiva.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale	
	gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione	
	dei soci e rimangono in carica fino alla sostituzione.	
ART 24		
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare;	
	il presidente ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i	
	lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle	
	materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a	
	tutti i consiglieri.	
	Il consiglio di amministrazione si riunisce Inoltre, su	
	richiesta di almeno due consiglieri o dei sindaci effettivi	
	ove nominati e la domanda deve indicare l'oggetto della	
	convocazione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	dei consiglieri in carica con la partecipazione del	
	presidente o del vicepresidente.	
	I consiglieri devono essere avvertiti almeno 2 giorni prima	
	dell'adunanza, Tranne per i casi di urgenza.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del	
	presidente.	
	Le votazioni sono palesi. Il voto non può essere dato per	
	rappresentanza.	
	Il consigliere o i Consiglieri, quando gli argomenti	
	trattati riguardano la propria persona, devono abbandonare	
	la seduta. I consiglieri che, senza giustificato motivo non	
	intervengono per tre sedute consecutive alle adunanze del	
	consiglio, saranno considerati dimissionari.	
	ART 25	

	Il consiglio di amministrazione e investito di ogni più	
	ampio potere, Ad eccezione di quelli di esclusiva competenza	
	dell'assemblea dei soci, per tutti gli atti di gestione sia	
	ordinaria che straordinaria della società, senza eccezioni	
	di sorta ed a tutte le facoltà per l'attuazione ed il	
	raggiungimento degli scopi sociali. In sede di nomina	
	possono Tuttavia essere indicati i limiti ai poteri degli	
	amministratori. Il consiglio a titolo meramente	
	esemplificativo ha anche la facoltà di transigere o	
	accettare l'arbitrale o bonaria composizione, di acquistare	
	o vendere immobili, di contrarre mutui attivi e passivi, di	
	fare qualsiasi operazione di banca, di acconsentire ipoteche	
	passive, accendere, postergare, ridurre e cancellare	
	ipoteche e compiere qualsiasi annotamento ipotecario, di	
	rinunciare ad ipoteche anche se legali, esonerando il	
	conservatore dei registri Immobiliari da qualsiasi sua	
	responsabilità al riguardo, di compiere qualsiasi operazione	
	presso gli uffici pubblici o privati e di nominare	
	procuratori.	
	Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più	
	amministratori, determinando contenuto, limiti ed eventuali	
	modalità di esercizio della delega; In ogni caso non	
	potranno essere oggetto di delega, Oltre alle materie di cui	
	all'art. 2381 del codice civile, anche i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	

	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Il consiglio ha la facoltà di designare gli amministratori	
	che dovranno partecipare alle assemblee separate.	
	Il consiglio ha altresì la facoltà di richiedere ai soci una	
	quota mensile per la copertura delle spese di	
	amministrazione.	
	ART. 26	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta	
	la società di fronte a terzi ed in giudizio.	
	A lui compete la firma sociale.	
	Egli, pertanto, a - tra le altre - la facoltà di riscuotere	
	da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni	
	genere ed a qualsiasi titolo rilasciando liberatoria	
	quietanza in nome della società.	
	Egli, previa autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione, può delegare i propri poteri, per singoli	
	Affari, o per categorie intere di Affari, al vicepresidente	
	o ad un consigliere.	
	In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i	
	suoi poteri spettano al vicepresidente.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO	
	ART. 27	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) Dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai	

	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote ciascuna di valore pari al minimo consentito dalle	
	leggi vigenti;	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	e) da ogni accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi od oneri futuri investimenti costituiti	
	da sussidi, contributi e premi governativi e/o previsti per	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere distribuite tra i soci sia	
	durante la vita della società che all'atto dello	
	scioglimento. Nessun socio può versare o sottoscrivere un	
	numero di quote che, complessivamente, eccedono il limite	
	consentito dalle leggi.	
	ART. 28	
	Le quote non possono essere sottoposte a Pegno o a vincoli	
	volontari ne essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	

	raccomandata.	
	La cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto.	
	TITOLO VI	
	BILANCIO	
	ART. 29	
	L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, L'organo amministrativo	
	provvede alla redazione nel bilancio, previo Esatto	
	inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata	
	prudenza e nell'osservanza delle vigenti norme civilistiche	
	e tributarie. Nello stato patrimoniale e nel conto economico	
	devono essere riportati separatamente i dati dell'attività	
	svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni	
	mutualistiche.	
	E la nota integrativa deve essere documentata la condizione	
	di mutualità prevalente, Ai sensi dell'Art. 2513 del codice	
	civile.	

	Nella relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota	
	integrativa al bilancio, si dovrà specificatamente indicare	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari In conformità con il	
	carattere di cooperativa a mutualità prevalente. Nella	
	suddetta relazione verranno illustrate le ragioni delle	
	deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale. L'assemblea che approva il bilancio	
	delibera sulla destinazione dell'utile netto; può deliberare	
	in favore dei soci, su proposta dell'organo amministrativo	
	e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, trattamenti	
	economici ulteriori a titolo di ristorno, in proporzione	
	alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi	
	complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di	
	quote sottoscritte e versate.	
	Nel caso di un risultato d'esercizio negativo, l'assemblea	
	delibera sulla copertura delle perdite.	
	L'utile netto sarà in via preliminare ed obbligatoriamente	
	così destinato:	
	a riserva legale nella misura non inferiore al minimo	
	consentito dalla legge;	

	al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	Cooperazione di cui all'art. 11(undici) della legge	
	31/01/1992 n. 59 (cinquantanove), nella misura minima e con	
	le modalità previste dalla legge.	
	Il restante potrà essere destinato, a discrezione	
	dell'assemblea:	
	a) a riserva indivisibile ai sensi e per gli effetti	
	dell'art 12 legge 16 dicembre 1977, numero 904 ;	
	b) ai soci a titolo di ritorno, nei limiti e secondo le	
	previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;	
	c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi in	
	materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali;	
	d) a riserva straordinaria;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile Nella qualità di cooperativa a	
	mutualità prevalente e nel rispetto delle lett. a) e b)	
	dell'art 2514 del codice civile. L'assemblea che approva il	
	bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni del	
	comma precedente, di destinare la totalità degli utili a	
	riserva indivisibile - ai sensi e per gli effetti dell'art	
	12 Legge n. 904 - previo assolvimento delle destinazioni	
	obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali.	

	TITOLO VII	
	RISTORNI	
	ART. 30	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto ed al relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, In conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -	
	debbono considerare la retribuzione complessivamente	
	corrisposta ad ogni socio ed il numero di ore effettivamente	
	lavorate in cooperativa.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. In forma liquida;	
	b. Mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può	
	operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei	
	trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli	
	amministratori.	
	TITOLO VIII	

	SCIoglimento della SOCIETA'	
	ART. 31	
	Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne	
	ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodeces del	
	codice civile, è deliberato dall'Assemblea, la quale, decide:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare	
	riguardo alla cessione dei singoli beni o diritti o blocchi	
	di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	
	anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.	
	In caso di scioglimento della società intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato,	
	deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e	
	sviluppo della Cooperazione di cui all'art punto 11 della	
	legge 31 gennaio 1992 numero 59.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA ARBITRALE	
	ART. 32	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia oggetto diritti	

	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un arbitro nominato dalla Camera di Commercio I.A.A. in cui	
	ha sede la cooperativa, la quale dovrà provvedere alla	
	nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte	
	più diligente. Nel caso in cui soggetto designato non	
	provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta,	
	dalle parti più dirigente, al Presidente del Tribunale del	
	luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro Dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	

	D.Lgs 12/ 01/2003 n. 5 e successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 33	
	Ai fini del mantenimento della mutualità prevalente (art.	
	2514 C.C.) la cooperativa prevede:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto i	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	Cooperazione.	
	Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere	
	in fatto osservate.	
	La cooperativa può deliberare la soppressione Delle clausole	

	di cui sopra, con le maggioranze previste per l'assemblea	
	straordinaria.	
	ART. 34	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i	
	soci, determinando i criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, L'organo	
	amministrativo potrà lavorare appositi regolamenti,	
	sottoponendoli successivamente all'assemblea per	
	l'approvazione.	
	ART. 35	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	vigenti norme di legge.	
	ART. 36	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	In merito all'organo di controllo o al revisore previsto	
	dall'art.2477 del codice civile, la società cooperativa	
	potrà nominare con decisione dei soci:	
	- un collegio sindacale al quale affidare sia i controlli di	
	cui all'art.2403 del codice civile che la revisione legale	
	dei conti;	
	- un collegio sindacale al quale affidare i controlli di cui	
	all'art.2403 del codice civile delegando a un revisore	
	esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legale dei	